

- lo stato di avanzamento delle attività di smontaggio e demolizione;
- i risultati delle indagini per il monitoraggio dell'area eseguiti sulle maglie 100 x 100, 50 x 50 e 25 x 25 m, con i relativi dati puntuali e distribuiti di contaminazione;
- lo stato di avanzamento delle attività di bonifica da amianto nelle aree ex ETERNIT ed ex ILVA;
- la quantità e le tipologie dei materiali inquinanti;
- la vendita del Treno Nastri;
- una informativa relativa al progetto di bonifica del suolo e del sottosuolo, nelle sue linee generali e di impostazione.

CONSIDERAZIONI SULLA ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2000

Nell'anno 2000, la Società Bagnoli S.p.A. ha proseguito il risanamento delle aree ex ILVA ed ex ETERNIT, pur se in un contesto caratterizzato

- a) dalle necessità di rifinanziamento della legge 582/96, come evidenziato sia nella precedente che presente relazione, a causa dei molti elementi di novità, intervenuti in corso d'opera, rispetto alle previsioni del piano, approvato dal CIPE nel dicembre 1994, che erano state formulate – come detto - su base meramente presuntiva, senza il supporto, per esempio di una caratterizzazione dell'area da effettuarsi attraverso carotaggi ed analisi del suolo, del sottosuolo e delle acque di falda né di progetti di demolizione e di smontaggio.

In conseguenza di ciò, molte delle previsioni contenute nel Piano CIPE sono risultate, nella realtà superate e/o diverse.

La parte più rilevante di tali elementi di novità è stata di natura normativa; infatti, dopo il Piano CIPE '94, sono intervenute numerose modifiche legislative (D.M. 21/12/95, D. Lgs. 22/97, D.M. Amb. n° 471 del 15/12/1999) che hanno introdotto criteri sostanzialmente diversi nella classificazione dei rifiuti e nella disciplina del loro smaltimento con rilevanti ricadute in termini di quantità, tempi e costi.

Altro elemento di novità è disceso dalla conoscenza più puntuale dei dati relativi all'inquinamento del sottosuolo, come risulta dall'esecuzione complessiva per le aree ex ILVA ed ex ETERNIT di circa:

- 2.500 carotaggi,
- 81 piezometri,
- 6.900 campioni,
- 100.000 analisi,

che hanno evidenziato una dimensione del fenomeno inquinante nuova per qualità e quantità.

Ritardo nelle attività di smontaggio, imballaggio e spedizione del Treno Nastri a causa sia delle difficoltà incontrate dall'acquirente Wittingham Company Limited di Hong Kong nel richiedere i permessi di lavoro per i lavoratori extracomunitari incaricati dello smontaggio ed imballaggio delle parti componenti il detto Treno Nastri e sia dei lunghi tempi occorsi all'acquirente stesso per concludere i contratti di supervisione allo smontaggio ed ammodernamento dell'impianto con le Società Ansaldo Sistemi Industriali e Innocenti-Demag.

I permessi di lavoro, una volta richiesti, sono stati ottenuti nella seconda metà di novembre 2000 e le attività di smontaggio si prevede inizieranno alla fine del mese di febbraio 2001.

Nella situazione descritta, la Società Bagnoli ha operato, tenuto presente che:

- nel 2000 l'avanzamento complessivo del programma di risanamento ambientale (Piano CIPE), con riferimento ai valori economici indicati nel Piano, è passato dal 72% di fine '99 all'83% di fine 2000 con l'incasso da parte della Società Bagnoli di 223,6 miliardi a tutto il 31.12.2000;
- intensificazione delle azioni volte a conseguire il dimensionamento dell'organico a livelli, allo stato, coerenti con il volume e mix d'attività da realizzare, fermo rimanendo l'impegno, fissato dalla legge 582/96, di utilizzare in via prioritaria il personale aziendale per realizzare il progetto di risanamento ambientale. Il personale della Società è, infatti, passato da 578 unità di fine '97 a 277 unità di fine 2000, confluendo prevalentemente nelle liste di mobilità;
- ulteriore miglioramento dei risultati d'andamento infortunistico conseguiti nel biennio precedente. Tale positivo andamento è connesso agli oltre 50 Piani di Sicurezza complessi ed articolati - predisposti dai Coordinatori della sicurezza (ai sensi del D. Lgs. 494/96) e portati a conoscenza dei lavoratori (sia della Società Bagnoli sia delle altre ditte appaltatrici) - unitamente al contributo dei Responsabili della sicurezza operanti ai sensi del D. Lgs. 626/94;

- approntamento del progetto preliminare di bonifica le cui linee guida sono:
 - minimizzare l'impatto delle lavorazioni verso l'ambiente esterno;
 - massimo ricorso al riutilizzo del materiale;
 - decontaminare i suoli dai composti organici;
 - ridurre drasticamente i volumi dei metalli pesanti presenti nell'area;
 - trattare i focolai inquinati da metalli pesanti in cicli produttivi;
 - trattare i focolai di inquinamento delle acque di falda;
 - ricostruire la copertura pedologica nelle aree destinate a Parco;
 - contenimento dei costi.

Si sottolinea, a tal proposito, come gli studi eseguiti e le sperimentazioni condotte hanno portato ad escludere i trattamenti biologici, a vantaggio dei trattamenti termici di desorbimento e chimico-fisici e di lavaggio.

Per una parte dei terreni è previsto, inoltre, l'avvio in cementificio, quali residui riutilizzabili da impiegare per la produzione dei cementi, o verso piattaforme di desorbimento ex-situ.

Il progetto preliminare di bonifica è stato trasmesso, il 21/6/2000, al Ministero dell'Ambiente, e nella sua edizione finale, aggiornata ed unificata, che ha recepito le indicazioni e direttive poste – in sede di valutazione - dagli Organismi di Controllo istituiti ex L. 582/96, costituirà la base del piano definitivo di bonifica del suolo, sottosuolo e delle acque di falda dell'area ex ILVA da sottoporre all'esame ed all'approvazione degli organismi competenti.

- Per l'area ex ETERNIT, ultimatesi a fine anno le attività di bonifica dall'amianto degli edifici, dei manufatti e del piano campagna, a seguito dei risultati dei carotaggi e delle analisi, deve essere elaborato il progetto di bonifica del sottosuolo.

CONCLUSIONI

La legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) contiene all'art. 114 il finanziamento del completamento del piano di risanamento dei siti industriali di Bagnoli con una serie di innovazioni rispetto a modalità e procedure attuate nel corso di quasi cinque anni a partire dal 1996 secondo la normativa prevista dal decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con legge 18 novembre 1996, n. 582.

Questo Comitato di coordinamento e di alta vigilanza previsto da quest'ultima legge ha svolto le sue funzioni con l'ausilio della Commissione degli esperti finalizzate a garantire l'attuazione di tale normativa e in tale veste avverte, in virtù delle funzioni esercitate, il dovere di esprimere alcune considerazioni sulla portata e sugli effetti del citato articolo 114 della legge finanziaria 2001.

1. Si ricorda che nell'ottobre del 1998 l'IRI – già incaricato con la legge speciale n. 582/96 di eseguire il risanamento dei siti industriali di Bagnoli – presentò al Ministero del Tesoro, cioè al proprio unico azionista, gli elaborati riguardanti il completamento del piano di bonifica che tenevano conto sia degli oneri sopravvenuti ed indotti da fattori impreveduti al momento dell'approvazione da parte del CIPE del piano di risanamento, e, quindi, della correlata dotazione finanziaria originaria, sia perché in virtù della più approfondita ed estesa conoscenza delle problematiche attuative dell'obiettivo della legge citata (n. 582/96) l'IRI intendeva richiamare l'attenzione dei competenti Organi di governo sulla necessità di conferire il massimo dell'efficienza e dell'efficacia all'accordo configurato tra IRI e Stato per conseguire gli auspicati risultati di risanamento. Gli oneri aggiuntivi, quantificati in 254 miliardi di lire, erano così determinabili:

- evidente incompletezza sul piano previsionale e tecnico dei contenuti del piano di bonifica approvato dal CIPE nel 1994;
- maggiori oneri sociali ed occupazionali imposti dai pregressi accordi con le parti sindacali e dalla necessità di convertire il personale da specializzazione nel campo della siderurgia a specializzazione nel campo della cantieristica demolitoria e bonificatoria;

- conseguente ricorso massiccio nella prima fase (gennaio '96 – marzo '97) a ditte specializzate in lavorazioni del tutto esulanti il campo siderurgico nel quale erano specializzate le maestranze da impegnare per le nuove finalità nelle rottamazioni, dismissioni e nelle attività di bonifica;
- emergenza di una più diffusa caratterizzazione dell'area a terra e a mare;
- sopravvenienza di più onerosa normativa nel campo della tutela ambientale e della bonifica.

2. Il Ministero del Tesoro, nella sua triplice veste di azionista, di titolare del capitolo apposito di bilancio nel quale erano state allocate le risorse della più volte citata legge e di Amministrazione precedente, fu sensibile alla problematica e alle soluzioni avanzate dall'IRI, tanto da proporre in sede di legge finanziaria 1999 un finanziamento pluriennale di 50 miliardi ad anno iscrivendo la cifra nel fondo speciale di parte capitale alla cui attivazione si sarebbe dovuto provvedere con una norma autorizzativa.

Sulla base della proposta che divenne legge finanziaria 1999, il Governo formulò una norma nel d.d.l. del Ministro dell'Ambiente che prevedeva di attivare la posta finanziaria suddetta nell'arco del quinquennio 1999/2003 per soddisfare per intero le esigenze del piano stesso presentato dall'IRI e ciò in coerenza con dell'originario intento risanatorio.

3. Il Senato, nell'esaminare tale norma governativa ritenne di apportarvi radicali innovazioni in termini di procedure e di contenuti dell'intervento – ferma restando la complessiva spesa aggiuntiva determinata in 250 miliardi - da realizzarsi con un nuovo piano che veniva a perdere il collegamento con le situazioni organizzative ed operative consolidate e quindi si poneva come azione ex novo disgiunta dal pregresso.

Gli emendamenti approvati dal Senato non ebbero esito ulteriore ma, avendo il Parlamento riconosciuta la necessità di provvedere alle esigenze ambientali e della bonifica comunque recuperandole nella legge finanziaria del 2001, la norma oggi vigente (art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) non solo risulta inadeguata, come già notato, ad assicurare il collegamento con il programma in corso di realizzazione perdendo unicità ed omogeneità dell'azione di bonifica complessivamente

intesa, con una fratturazione all'interno del medesimo disegno di risanamento, ma limita incomprensibilmente da 250 a 150 miliardi la spesa facendo venir meno ciò che l'azionista, cioè il Ministero del Tesoro, ed il Governo avevano riconosciuto come proiezione oltre il triennio di una pluriennalità logicamente e funzionalmente collegata con l'attuazione e la validità del piano.

4. Pari incomprensibilità si riscontra nella decisione di iscrivere l'importo così ridotto a 150 miliardi nel capitolo 7685 attribuito all'Unità Previsionale di Base (UPB) n. 4211 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente laddove – viceversa – tale importo si sarebbe dovuto iscrivere all'apposito conto capitolo n. 9170 del Ministero del Tesoro per assicurare la più volte ribadita esigenza di continuità nella complessiva azione di intervento pubblico per il raggiungimento degli obiettivi voluti dal legislatore con la legge speciale n. 582/96 più volte citata e dal Governo e l'approvazione del piano CIPE del 1994 e con la sottoscrizione del protocollo di intesa del 30 marzo 1996.

In altri termini sembra che si sia voluta creare una netta separazione fra le azioni fin qui svolte e quelle configurate dall'art. 114 della legge n. 388/2000 con un piano di bonifica avulso dal collegamento con l'unitario obiettivo postulato dalla legge speciale n. 582/1996 introducendo nuovi soggetti responsabili del controllo e della vigilanza e nuove figure - peraltro non ancora organizzate – per la sua esecuzione.

5. Problematiche emergenti

Le considerazioni fin qui svolte fanno emergere problematiche riassumibili in tre punti:

- a) In relazione alla frattura con il "passato" sorge la questione del reperimento di risorse con cui provvedere a completare gli adempimenti e gli oneri di spesa precedenti nella fase in corso rispetto a quella innovativa incentrata in un nuovo piano di bonifica di cui all'art. 114 della legge finanziaria, che, proprio perché *nuovo* non consente di far fronte alla chiusura del *vecchio*. Il prospetto qui riportato consente di esemplificare quanto sopra detto.

In base alle modalità di erogazione regolate dalla citata legge e dal citato protocollo d'intesa del 30 marzo 1996 restano da pagare alla Società Bagnoli:

VII SAL	L. 11.769.300.000
Accantonamenti 10% dal I al VII SAL	L. 26.154.000.000
	L. 37.923.300.000
Spese di gestione per costi relativi al Comitato, Commissione e rimborsi di trasferta ai componenti di quest'ultima (previsione dal 1° novembre 2000 al 31 agosto 2001)	L. 1.380.894.030
Totale da pagare (fabbisogni)	L. 39.304.194.030
Totale oneri dello Stato:	L. 251.540.000.000
Totale pagato (a tutto il 31 dicembre 2000)	L. 231.070.419.480
Disponibilità residua	L. 30.469.580.520
Differenza tra la disponibilità residua ed i fabbisogni (L. 30.469.580.520 – L. 39.304.194.030)	L.– 8.834.613.510

b) Quanto alla insufficienza della risorsa finanziaria determinata dalla legge n. 388/2000 appare evidente come, disponendosi ormai di una progettazione definitiva per la bonifica dei suoli si presume che la conseguita appaltabilità integrale del progetto postuli una continuità dei flussi monetari che non coincide con l'entità delle risorse.

Ove si consideri ancora che il nuovo piano deve essere approvato con un decreto interministeriale è ben noto che tale atto di alta amministrazione non può che postulare una copertura finanziaria nella sua interezza per essere conforme a quanto prevede la vigente normativa costituzionale in materia, tanto più che la quantificazione dei costi esposti dalla Società Bagnoli in sede di presentazione del progetto definitivo espone un fabbisogno che oscilla tra i 267 ed i 310 miliardi.

c) Quanto alla *incomunicabilità* tra le due Amministrazioni per il fatto della separazione dei due capitoli di spesa che crea una mancanza di compensazione tra i costi affrontati e quelli da affrontare, occorre sottolineare che la questione è superabile solo con

apposita norma legislativa. Ed è appena il caso di sottolineare l'urgenza del provvedimento in quanto – in mancanza – la società Bagnoli sarà costretta a fermare i cantieri aperti per sopravvenuto esaurimento anche delle proprie risorse finanziarie con le quali sta fronteggiando i costi dal marzo 2000 (data cui risale il parziale ristoro con contributo pubblico mediante il pagamento del VI SAL).

PAGINA BIANCA


Allegato a)

PIANTA GENERALE DELLE AREE DI INTERVENTO AL 31.12.2000.


Allegato b)

SEQUENZA FOTOGRAFICA DEL “PRIMA” E DEL “DOPO” GLI INTERVENTI

PIANO DI RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA INDUSTRIALE DI BAGNOLI



PIANO DI RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA INDUSTRIALE DI BAGNOLI



PIANO DI RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA INDUSTRIALE DI BAGNOLI

